

Allegato A24

VINCOLI AMBIENTALI, TERRITORIALI, URBANISTICI

Questo Allegato contiene:

- Certificato di destinazione urbanistica del sito di Centrale;
- La relazione seguente.



## DESTINAZIONE URBANISTICA DEL SITO

La presenza di vincoli sul sito, totalmente compreso nel Comune di Piacenza, è evidenziata nell'allegato Certificato di Destinazione Urbanistica, che precisa la posizione degli 8 mappali che costituiscono il sito:

- in relazione al Piano Regolatore Comunale, i mappali 67, 104, 2749, 2750, 2751, 2752. 2748 e 2747 sono destinati ad attrezzature tecnologiche ed ecologiche; il mappale 2748 come zona di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua;
- in relazione al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, i mappali 67, 104, 2749, 2751, 2752 sono interni alla fascia di rispetto C1 dell'ambito fluviale; i mappali 2747 3 2750 sono parzialmente interni alla fascia di rispetto C1 dell'ambito fluviale e parte nella Fascia 2, Alveo di Piena; il mappale 2748 è totalmente interno alla Fascia 2, Alveo di Piena;
- per quanto inerente il rischio di esondazione e i relativi vincoli idrogeologici, i mappali 67, 104, 2749, 2751, 2752 sono interni alla Fascia C, Fascia di esondazione per piena catastrofica, del Piano di Assetto Idrogeologico del Po; i mappali 2747 e 2750 sono parzialmente interni alla Fascia C, Fascia di esondazione per piena catastrofica ed alla Fascia A, Fascia di deflusso della Piena; infine il mappale 2749 è interamente interno alla Fascia A;
- in relazione ai vincoli ambientali, i mappali 2751, 2752, 2747, 2748 sono interni alla fascia di rispetto del Fiume Po, in base al D.Lgs. 42/2004;
- il mappale 2748 è anche interno all'area SIC istituita da Delibera di Giunta Regionale il 31 Dicembre 2003.

Sussistono poi i vincoli ambientali ed urbanistici indotti dalla presenza delle linee elettriche.

La cartografia è riportata in *Allegato A14*.

## VINCOLI NELLE AREE CIRCOSTANTI LA CENTRALE

Sono nel seguito analizzati i vincoli o gli strumenti di indirizzo alla pianificazione vigenti in un'area di 500 metri circostanti il sito il Centrale<sup>1</sup>.

### *Piano di Tutela della Acque*

Il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Emilia Romagna è stato approvato con Delibera No. 40 dell'Assemblea Legislativa del 21 Dicembre 2005.

<sup>1</sup> La presente sezione è tratta dallo Studio di Impatto Ambientale, predisposto dalla società D'Appolonia, per conto di Edipower, per l'ottenimento dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto in assetto di post combustione non vincolata al teleriscaldamento, successivamente descritto.



Secondo tale Piano, l'area della Centrale ricade all'interno delle "Zone di protezione delle acque sotterranee – Settore di ricarica B" . Tali aree (Art. 44) sono caratterizzate da ricarica indiretta della falda e sono idrogeologicamente identificabili come sistema debolmente compartimentato in cui alla falda freatica superficiale segue una falda semiconfinata in collegamento per drenanza verticale.

Nei settori di ricarica della falda di tipo B vanno rispettate le seguenti disposizioni (Art. 45):

- "le attività agrozootecniche (spandimento sui suoli agricoli di effluenti zootecnici, fertilizzanti, fanghi e fitofarmaci) vanno effettuate nel rispetto delle disposizioni dei Cap. 2 e 3 del Tit. III delle presenti norme all'interno delle zone alle quali si riferiscono le suddette disposizioni. Conseguentemente ad approfondimenti conoscitivi ad opera delle Province o su richiesta delle ATO, sulla base di studi di dettaglio sui caratteri idrogeologici e sui parametri qualitativi delle acque ai punti di utilizzo, le Province definiscono ulteriori limitazioni comportanti integrazioni alle disposizioni di tutela;
- va effettuato a cura delle Province entro 12 mesi dall'approvazione del PTA il censimento dei centri di pericolo che possono incidere sulla qualità della risorsa idrica; con riferimento a tale censimento le Province dispongono misure di messa in sicurezza o di riduzione del rischio;
- l'esercizio delle attività estrattive per le quali, alla data di approvazione del PTA, non è stata approvata la convenzione richiesta dall'Art.12 della LR 17/91, va effettuato nel rispetto delle seguenti condizioni:
  - le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione di progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella formazione dei detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica,
  - non sono ammessi tombamenti di invasi di cava con terreni eccedenti i limiti di qualità di cui alla colonna A del D.M. 471/99;
- nei settori di ricarica di tipo B sono consentite discariche limitatamente a rifiuti non pericolosi come da D.M. 471/99 subordinandone la realizzazione a verifica di compatibilità idrogeologica a scala areale;
- nelle aree urbanizzate alla data di entrata in vigore del PTA le Amministrazioni comunali devono prevedere misure per la riorganizzazione della rete fognaria (separazione delle reti e messa in sicurezza della rete delle acque nere) e la messa in sicurezza della rete viaria; le stesse misure vanno previste, se necessarie, anche per gli insediamenti e le infrastrutture viarie presenti nelle aree a destinazione rurale".

L'area in esame ricade inoltre all'interno delle "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola" (Si vedano Schede A). Le indicazioni relative a tali aree (Cap 2 e 3 del Titolo III) riguardano unicamente il settore agro-zootecnico.

Con riferimento alla disciplina degli scarichi (Art. 26), fermo restando quanto disposto dal D. Lgs No. 152/99 (Tit. III, Capo III), la disciplina definita dalla Regione è contenuta nella "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D. Lgs 11 Maggio 1999 No. 152 come modificato dal D. Lgs 18 Agosto 2002 No. 258 recante disposizioni in materia



di tutela dall'inquinamento" approvata con Delibera della GR No. 1053 del 9 Giugno 2003.

Con tale Direttiva sono date disposizioni riguardanti:

- la disciplina degli scarichi e il regime autorizzativo delle acque reflue domestiche e assimilate, delle acque reflue urbane derivanti dagli agglomerati con popolazione inferiore a 2.000 Abitanti Equivalenti (AE), nonché degli scarichi di sostanze pericolose, secondo quanto disposto rispettivamente dall'Art. 45, comma 3, e dall'Art. 34 del D. Lgs 152/99;
- la tipologia e la caratterizzazione tecnica dei sistemi individuali di trattamento da applicarsi agli insediamenti, installazioni, edifici/nuclei isolati che scaricano acque reflue domestiche in ricettori diversi dalla rete fognaria, secondo quanto disposto dall'Art. 27, comma 4, del D. Lgs 152/99;
- la tipologia di trattamento da applicare agli scarichi derivanti dalle diverse categorie d'agglomerati e i valori limite d'emissione.

Per quanto concerne in particolare le acque di raffreddamento la Direttiva (punto 4.8) stabilisce che "pur non essendo state espressamente definite dal Decreto, si qualificano per loro natura come acque di processo. Ai fini della loro classificazione, pertanto, sono da ritenersi comprese nella definizione di "acque reflue industriali" in quanto diverse dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento".

Relativamente agli aspetti autorizzativi "qualora lo scarico delle acque di raffreddamento sia separato dallo scarico generale dello stabilimento, in ossequio al principio che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati, lo stesso è soggetto ad autorizzazione ai sensi del Decreto ed assoggettato ai valori limite di emissione di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 5, stabiliti per lo scarico in acque superficiale o in rete fognaria".

### *Piani di Risanamento e Accordi sulla Qualità dell'Aria*

Il D.Lgs. 351/99 di recepimento della Direttiva 96/62/CE pone le basi per il riordino dell'intero schema legislativo nazionale sulla qualità dell'aria.

Il decreto prevede che entro dodici mesi dall'emanazione dei decreti relativi ai valori limite, soglie di allarme e valori obiettivo, in continuità con l'attività di elaborazione dei piani di risanamento e tutela della qualità dell'aria, le regioni debbano provvedere ad effettuare misure rappresentative, indagini o stime, al fine di valutare preliminarmente la qualità dell'aria ambiente ed individuare le zone (Regione Emilia Romagna – Assessorato Agricoltura Ambiente Sviluppo Sostenibile, 2004):

- in cui adottare piani di azione contenenti misure da attuare sul breve periodo affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme e per le quali individuare l'autorità competente alla gestione di tali situazioni di rischio;
- in cui adottare Piani e programmi per il raggiungimento, entro i termini stabiliti, dei valori limite e valori obiettivo;



- in cui i livelli sono inferiori ai valori limite ed in cui adottare piani per il mantenimento della qualità dell'aria.

La Regione Emilia Romagna, con Delibera No. 804/2001, proponeva una suddivisione del territorio regionale in 3 zone:

- Zona A, costituita dai territori dei Comuni più densamente popolati e nei quali sono presenti stabilimenti industriali o di servizio che, per potenzialità produttiva o numero, possono provocare un elevato inquinamento atmosferico, oltre ai territori dei comuni confinanti con essi e per i quali è previsto o è prevedibile uno sviluppo industriale od antropico in grado di produrre un notevole inquinamento atmosferico;
- Zona B, costituita dai territori dei Comuni scarsamente popolati nei quali sono presenti stabilimenti industriali o di servizio che per potenzialità produttiva o numero, possono provocare un modesto inquinamento atmosferico ed i territori dei comuni con essi confinanti per i quali è previsto uno sviluppo industriale ed antropico in grado di provocare un modesto inquinamento atmosferico;
- Zona C, costituita dai territori dei Comuni scarsamente popolati nei quali sono presenti aree di particolare interesse ambientale, turistico, artistico archeologico o per le quali è previsto lo sviluppo di attività agricolo forestali poco compatibili con l'insediamento di particolari stabilimenti industriali o con insediamenti antropici di particolare rilevanza.

Oltre a tali zone, nella Delibera venivano identificati anche gli Agglomerati, definiti come zone del territorio regionale per le quali, a causa del manifestarsi di condizioni meteorologiche sfavorevoli ed alla presenza di sorgenti fisse o mobili di rilevante potenzialità emissiva, possono verificarsi episodi acuti di inquinamento atmosferico. In base a tale classificazione, il Comune di Piacenza, sul cui territorio è ubicata la Centrale oggetto del presente studio, ricadeva tra gli agglomerati.

L'applicazione della nuova normativa nazionale ha comportato una revisione, da parte della Regione, della zonizzazione proposta con la Delibera 804/2001. Infatti il Decreto Ministeriale No. 261/2002 specifica i criteri per effettuare la zonizzazione, indicando i principi di riferimento e le condizioni per l'individuazione delle zone.

Con Deliberazione della Giunta Regionale No. 43 del 19 Gennaio 2004 relativa all'"Aggiornamento delle Linee di Indirizzo per l'Espletamento delle funzioni degli Enti Locali in materia di Inquinamento Atmosferico /Artt. 121 e 1221 L.R. 3/1999" la Regione Emilia Romagna ha presentato una modifica degli agglomerati e delle zone originariamente concepite con la precedente Delibera 804/2001.

La proposta di nuova zonizzazione della Regione definisce ed individua due sole zone (A e B) e ridetermina gli agglomerati:

- Zona A: territorio dove c'è il rischio di superamento del valore limite e/o delle soglie di allarme. In queste zone occorre predisporre piani e programmi a lungo termine;
- Zona B: territorio dove i valori della qualità dell'aria sono inferiori al valore limite. In questo caso è necessario adottare piani di mantenimento;



- Agglomerati: porzione di zona A dove è particolarmente elevato il rischio di superamento del valore limite e/o delle soglie di allarme. Per gli agglomerati occorre predisporre piani di azione a breve termine.

In base alla nuova classificazione, il Comune di Piacenza, sul cui territorio è situata la Centrale Termoelettrica oggetto del presente studio, ricade in Zona A- "Agglomerati".

Con Delibera No. 32 del 10 Marzo 2004 il Consiglio Provinciale di Piacenza, in seguito alle campagne di monitoraggio condotte da ARPA - Sezione Provinciale di Piacenza, ha approvato uno schema di nuova zonizzazione e modifica agglomerato; il Comune di Piacenza ricade, in analogia a quanto previsto dalla normativa regionale, tra gli Agglomerati.

Si evidenzia che a livello comunale, allo stato attuale, non sono stati ancora predisposti piani di azione o di risanamento (Comune di Piacenza, 2006).

#### *Piano Stralcio per L'assetto Idrogeologico (Pai)*

L'area della Centrale di Piacenza è situata in corrispondenza della sponda destra del Fiume Po, nel territorio di competenza dell'Autorità di Bacino del Po. Lo strumento vigente di riferimento per la pianificazione di bacino è il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) che è stato adottato con Delibera del Comitato Istituzionale No. 18 del 26 Aprile 2001 e approvato con DPCM 24 Maggio 2001. Con Delibera No. 1 del 13 Marzo 2002 sono state adottate le modifiche e le integrazioni alla cartografia delle fasce fluviali e delle aree in dissesto, in ottemperanza di quanto disposto dall'Art. 5 della Delibera No. 18 del 26 Aprile 2001.

L'Autorità di Bacino del Fiume Po ha inoltre adottato, con Deliberazione del Comitato Istituzionale No. 15/2001 del 31 Gennaio 2001, ai sensi della Legge 183/89, il Progetto di Piano Stralcio per il Controllo dell'Eutrofizzazione (PsE).

Nel presente capitolo sono analizzati:

- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- Progetto di Piano Stralcio per il Controllo dell'Eutrofizzazione (Progetto PsE).

Parte integrante del PAI è il "Secondo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali" che completa la delimitazione delle fasce fluviali del sistema idrografico principale di pianura e dei fondovalle montani, avviata con il Primo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali.

L'alveo fluviale e la parte di territorio limitrofo, costituente nel complesso la regione fluviale, sono oggetto della seguente articolazione in fasce:

- Fascia di deflusso della piena (Fascia A), costituita dalla porzione di alveo che è sede prevalente, per la piena di riferimento, del deflusso della corrente, ovvero che è costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena;
- Fascia di esondazione (Fascia B), esterna alla precedente, costituita dalla porzione di alveo interessata da inondazione al verificarsi dell'evento di piena di riferimento.



Con l'accumulo temporaneo in tale fascia di parte del volume di piena si attua la laminazione dell'onda di piena con riduzione delle portate di colmo. Il limite della fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento ovvero sino alle opere idrauliche esistenti o programmate di controllo delle inondazioni (argini o altre opere di contenimento), dimensionate per la stessa portata;

- Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C), costituita dalla porzione di territorio esterna alla precedente (Fascia B), che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quelli di riferimento.

Come precedentemente indicato, l'area della Centrale ricade quasi interamente in Fascia C; una ridotta porzione ricade inoltre all'interno della Fascia A.

Per le aree ricadenti all'interno della Fascia A, per le quali la normativa è più restrittiva, (Art. 30) " ... il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.

Nella Fascia A sono vietate:

- le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, ... ;
- la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 Febbraio 1997, No. 22, ...;
- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, ...;
- le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell'ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 11 Maggio 1999, No. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;
- la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
- il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere".

Inoltre " ... gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti".



Per le aree ricadenti all'interno della Fascia C le Norme di Attuazione del PAI (Art. 31) stabiliscono che compete alle Regioni e agli Enti Locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti ed i divieti.

*Progetto di Piano Stralcio per il Controllo dell'eutrofizzazione (Pse)*

Il Progetto di Piano Stralcio per il Controllo dell'Eutrofizzazione (PsE) è stato adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con Deliberazione del Comitato Istituzionale No. 15/2001 del 31 Gennaio 2001.

Il "Progetto di Piano Stralcio per il Controllo dell'Eutrofizzazione" è stato redatto secondo le finalità e i contenuti di settore definiti dagli Artt. 3 e 17 della L. No. 183/89, nonché secondo gli indirizzi forniti dalla L. No. 36/94, "Disposizioni in materia di Risorse Idriche", e della recente disciplina generale per la tutela delle acque che è stata definita dal D.Lgs. No. 152/99, "Disposizioni sulla Tutela delle Acque dall'Inquinamento e Recepimento della Direttiva 91/271/CEE concernente il Trattamento delle Acque Reflue Urbane e della Direttiva 91/676/CEE relativa alla Protezione delle Acque dall'Inquinamento provocato da Nitrati provenienti da Fonti Agricole", e successive modifiche ed integrazioni, che ha introdotto un nuovo strumento di pianificazione, il Piano di Tutela delle acque, attraverso il quale sono programmate per ogni bacino idrografico, le misure necessarie alla tutela quali-quantitativa del sistema idrico.

Il Progetto di Piano individua, a scala di bacino, specifici obiettivi di qualità per il controllo del fenomeno dell'Eutrofizzazione e le azioni per il raggiungimento di questi ultimi (Autorità di Bacino del Fiume Po, Sito web: <http://www.adbpo.it>).

In seguito ai risultati dell'analisi condotta per la definizione della distribuzione dei carichi, sono state individuate 4 sezioni strategiche lungo l'asta del Fiume Po e i relativi valori di concentrazione massima ammissibile di fosforo in linea con l'obiettivo del Piano di controllare il fenomeno dell'Eutrofizzazione.

Le caratteristiche delle sezioni strategiche lungo l'asta del Fiume Po sono riportate nella tabella seguente.

Sezione	Area sottesa (km <sup>2</sup> )	Popolazione (abitanti)	Concentrazione massima ammissibile (mg P/l)	
			2008	2016
Isola Santo Antonio	24.053	3.946.000	0,12	0,1
Piacenza	41.529	10.100.000	0,14	0,12
Boretto	55.980	12.457.000	0,14	0,12
Pontelagoscuro	71.239	15.245.000	≥ 0,12	≥ 0,10

Sono stati inoltre fissati dal Piano specifici obiettivi di qualità al 2016; per Piacenza, in particolare, è stato fissato come obiettivo una concentrazione di fosforo totale pari a 0,12 mg/l.





Le linee d'intervento previste per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano sono costituite da azioni elementari da attuare, nelle aree di intervento, nei comparti civile-industriale e agro-zootecnico, ritenuti le principali sorgenti di generazione di carichi, e sul reticolo drenante, in relazione al ruolo da questo svolto nel trasporto dei nutrienti.

L'obiettivo principale delle azioni proposte per il comparto civile-industriale consiste nella riduzione delle emissioni di nutrienti nei corpi idrici superficiali e sotterranei da parte degli insediamenti urbani ed industriali (Autorità di Bacino del Fiume Po, 2001).

Le azioni riguardano principalmente la dotazione di tali insediamenti di un sistema fognario e depurativo adeguato agli obiettivi fissati dalle norme vigenti e dalla pianificazione di bacino, ed in particolare:

- collettamento delle acque reflue urbane, attraverso le seguenti sottoazioni:
  - completamento delle reti fognarie,
  - regolazione dei deflussi,
  - adeguamento delle reti fognarie;
- depurazione delle acque reflue urbane, mediante il completamento e adeguamento degli impianti di depurazione.

### *Paesaggio e Vincoli Ambientali*

La Legge 394/91 definisce la classificazione delle aree naturali protette e istituisce l'elenco ufficiale delle aree protette, nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri stabiliti, a suo tempo, dal Comitato Nazionale per le Aree Protette.

Il sistema delle aree naturali protette è classificato come segue:

- Parchi Nazionali, costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future;
- Parchi Naturali Regionali e Interregionali, costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali;
- Riserve Naturali, costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli elementi naturalistici in esse rappresentati;
- Zone Umide di Interesse Internazionale, costituite da aree acquitrinose, paludi, torbiere oppure zone naturali o artificiali d'acqua, permanenti o transitorie comprese zone di acqua marina la cui profondità, quando c'è bassa marea, non superi i sei metri che, per le loro caratteristiche, possono essere considerate di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar;
- Altre Aree Naturali Protette, aree (oasi delle associazioni ambientaliste, parchi suburbani, ecc.) che non rientrano nelle precedenti classi. Si dividono in aree di



gestione pubblica, istituite cioè con leggi regionali o provvedimenti equivalenti, e aree a gestione privata, istituite con provvedimenti formali pubblici o con atti contrattuali quali concessioni o forme equivalenti;

- Zone di Protezione Speciale (ZPS), designate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE, costituite da territori idonei per estensione e/o localizzazione geografica alla conservazione delle specie di uccelli di cui all'allegato I della direttiva citata, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- Zone Speciali di Conservazione (ZSC), designate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, costituite da aree naturali, geograficamente definite e con superficie delimitata, che:
  - contengono zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, naturali o seminaturali (habitat naturali) e che contribuiscono in modo significativo a conservare, o ripristinare, un tipo di habitat naturale o una specie della flora e della fauna selvatiche di cui all'allegato I e II della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche in uno stato soddisfacente a tutelare la diversità biologica nella regione paleartica mediante la protezione degli ambienti alpino, appenninico e mediterraneo,
  - sono designate dallo Stato mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale e nelle quali siano applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui l'area naturale è designata,
- tali aree sono denominate Siti di Interesse Comunitario (SIC);
- Aree di Reperimento Terrestri e Marine indicate dalle Leggi 394/91 e 979/82, che costituiscono aree la cui conservazione attraverso l'istituzione di aree protette è considerata prioritaria.

L'area di pertinenza della Centrale ricade in parte all'interno del pSIC/ZPS "Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio" (Codice IT4010018, si vedano cartografie allegate alla Scheda A). Tale sito è costituito da tutto il tratto del Fiume Po e dalle relative golene ricadenti nel territorio provinciale di Piacenza.

Il Decreto Legislativo No. 42 del 22 Gennaio 2004, "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'Art. 10 della Legge 6 Luglio 2002, No. 137", che costituisce il codice unico dei beni culturali e del paesaggio e che recepisce la Convenzione Europea del Paesaggio, ha abrogato il precedente Decreto Legislativo No. 490 del 29 Ottobre 1999 "Testo Unico delle Disposizioni Legislative in materia di Beni Culturali e Ambientali, a norma dell'Articolo 1 della Legge 8 Ottobre 1999, No. 352" e rappresenta il punto di confluenza delle principali leggi relative alla tutela del paesaggio, del patrimonio storico ed artistico.

La Centrale è situata in prossimità della sponda meridionale del Fiume Po, le cui sponde sono vincolate per una fascia di 150 m ai sensi dell'Art. 142 del D.Lgs 42/2004. L'area della Centrale ricade pertanto parzialmente all'interno di tale vincolo.



In base all'Allegato N1 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Piacenza che riporta l'elenco degli elementi disciplinati dalla Legge No. 1497/1939 (ora Art. 136 del D.Lgs 42/04) e dalla Legge 1089/39 (ora Art. 10 del D.Lgs. 42/04) nel Comune di Piacenza non risultano beni vincolati ai sensi dell'Art. 136 del D.Lgs. 42/04, mentre sono presenti diversi beni vincolati ai sensi dell'Art. 10. Tali beni vincolati non interessano direttamente l'area di Centrale o le zone entro 500 metri.

### *Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Piacenza (PTCP)*

Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Piacenza (PTCP) è stato adottato con Atto del Consiglio Provinciale No. 5 del 26 Gennaio 1999 ed approvato con Atto della Giunta Regionale No. 1303 del 25 Luglio 2000. In seguito è stato sottoposto ad alcune varianti, l'ultima delle quali è la "Variante di Adeguamento del PTCP alla Normativa Vigente in materia di Commercio (ai sensi delle LL.RR. 14/1999 e 20/2000 e s.m.)" adottata con Atto del Consiglio Provinciale No.22 del 23 Febbraio 2004 e approvata con Atto del Consiglio Provinciale No. 109 del 6 Dicembre 2004.

Il Piano, in attuazione delle disposizioni del PTPR (Piano Territoriale Paesistico Regionale), individua inoltre le Unità di Paesaggio, intese come ambiti territoriali omogenei sotto l'aspetto paesaggistico-ambientale, con riferimento alle principali caratteristiche pedogenetiche dei suoli, ai caratteri biovegetazionali dominanti, alle forme dell'insediamento storico e recente, ai prevalenti orientamenti produttivi delle aziende agricole e ai fattori di particolare sensibilità ambientale.

#### Sistema Ambientale

Il sistema ambientale determina il quadro delle invariante e delle azioni poste a presidio dell'obiettivo della sostenibilità ecologica dello sviluppo (Provincia di Piacenza, 2000).

Innanzitutto rappresenta l'insieme dei vincoli permanenti, definiti cartograficamente e non indennizzabili, necessari a preservare qualità e quantità di risorse naturali non riproducibili, limitando così le conseguenze prodotte da esternalità antropiche negative. In secondo luogo determina l'insieme di regole, in forma di prescrizioni, direttive ed indirizzi, che pur non traducendosi in zonizzazioni, regolano tuttavia la soglia minima di impatto ambientale dell'attività antropica.

In terzo luogo specifica le emergenze ambientali da valorizzare e le relative politiche, costituendo un quadro informativo a cui i Comuni dovranno rapportarsi per il contenimento del rischio ambientale.

In particolare il Piano individua come elementi di tutela territoriale, paesistica e geoambientale:

- i sistemi strutturanti il territorio (morfologia, corsi d'acqua superficiali, ambiti paesaggistici e geoambientali rilevanti);
- l'identità culturale del territorio (ambiti di particolare interesse storico ed archeologico, insediamenti storici, ambiti di interesse storico-testimoniale);
- la tutela dell'integrità fisica del territorio (stabilità geomorfologia e vulnerabilità idrogeologica);



- le possibili modalità di gestione e valorizzazione (ambiti di valorizzazione e gestione del territorio).

I Sistemi Strutturanti il Territorio (Morfologia, Corsi d'Acqua Superficiali, Ambiti Paesaggistici e Geoambientali Rilevanti)

Per quanto riguarda la morfologia del territorio, il Piano individua, per il sistema dei crinali e della collina, gli indirizzi di tutela sulla base delle disposizioni vigenti del PTPR, che vengono qui specificate ai fini di chiarirne le modalità applicative. Le disposizioni previste dal Piano sono finalizzate, in particolare, alla salvaguardia della configurazione del territorio e della connotazione paesistico-ambientale degli ambiti interessati (Art.8).

Per quanto riguarda i corsi d'acqua superficiali, il Piano individua le fasce di tutela fluviale che costituiscono la definizione cartografica e l'articolazione delle zone di tutela individuate dal PTPR, ai sensi degli articoli 17, 18 e 34 dello stesso PTPR ed in conformità ai contenuti del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali dell'Autorità di Bacino del Fiume Po secondo la L.R. No. 6/95 (Art. 2, comma 3). In particolare, il Piano definisce ed articola le fasce di tutela fluviale e norma gli usi del suolo e le trasformazioni del territorio, con attenzione:

- alla difesa dal rischio idraulico;
- alla salvaguardia della risorsa idrica;
- al mantenimento e al recupero dell'ambiente fluviale;
- alla conservazione dei valori paesaggistici, storici, artistici e culturali.

Per i corsi d'acqua sono state individuate, sulla base delle analisi eseguite (analisi ambientale ed urbanistico-architettonica) ed in rapporto alle zone definite dal PTPR e dal Piano Stralcio delle Fasce Fluviali dell'Autorità di Bacino, le seguenti fasce di tutela fluviale:

- fascia A, "invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua", articolata nelle seguenti tre zone (Art. 14):
  - zona A1 o alveo inciso,
  - zona A2 o alveo di piena,
  - zona A3 o alveo di piena con valenza naturalistica;
- fascia B, "zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua", articolata nelle seguenti tre zone (Art. 15):
  - zona B1: conservazione del sistema fluviale,
  - zona B2: recupero ambientale del sistema fluviale,
  - zona B3: ad elevato grado di antropizzazione.
- fascia C, "rispetto dell'ambito fluviale" (Art. 16).

In *Figura 1* è riportato uno stralcio della Tavola A1 del Piano in cui vengono riportati gli elementi di tutela ambientale, paesistica e storico-culturale. L'area in esame è interessata dalla presenza del Fiume Po, incluso nell'elenco dei corsi d'acqua oggetto di tutela riportati nell'Allegato N3 al Piano. L'area di pertinenza della Centrale:

- è confinante con l'alveo del Fiume Po, classificato dal PTCP come Zona A1 o alveo inciso, ossia "aree interessate dal deflusso delle acque in condizioni di morbida,



generalmente incise rispetto alle zone golenali. In queste zone sono ricompresi i depositi sabbiosi e/o ghiaiosi in evoluzione”;

- ricade in parte in un’area classificata come Zona A2 o alveo di piena, ossia “porzioni di alveo esterne all’alveo inciso, sede prevalente del deflusso della corrente durante la piena con ritorno di 200 anni, ovvero che è costituito dall’insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena”;
- ricade in parte in un’area classificata come Fascia C di rispetto dell’ambito fluviale, definita come “porzione di territorio interessato da inondazioni per eventi di piena eccezionali”.

Nel seguito sono riportate le indicazioni del Piano relative alle Zone A1 (Art. 14, commi 8 e 9), alle Zone A2 (Art. 14, comma 10) ed alla Fascia C (Art. 16). “Nella Zona A1, nel rispetto della legislazione vigente, previa autorizzazione dell’Autorità idraulica competente, sono ammesse occupazioni temporanee che non riducano la capacità di portata dell’alveo e organizzate in modo da non arrecare danno o risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena e in particolare:

- attrezzature per attività di studio faunistico e vegetazionale e per il rilevamento delle caratteristiche idrauliche, idrogeologiche, idrobiologiche e idro-chimiche del corso d’acqua (Lettera a);
- infrastrutture e attrezzature per eventuali attività di ricerca nel sottosuolo di carattere geognostico, se previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali e/o provinciali, previa verifica di impatto ambientale (Lettera b);
- il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca o il ricovero delle piccole imbarcazioni, purché mobili e realizzate con materiali tradizionali (Lettera c);
- piste e guadi, della larghezza massima 4,0 m, di collegamento fra le cave ubicate in golena e l’impianto di trasformazione (frantoio), nonché impianti ed attrezzature per il trasporto dei materiali estratti, purché vengano previste dagli strumenti di pianificazione di settore e sottoposti a studio di compatibilità ambientale e ripristinate le aree al termine dell’attività estrattiva (Lettera d);
- la realizzazione di canali di accesso per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all’impianto di trasformazione, purché previste nei Piani di settore (Lettera e);
- i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m<sup>3</sup> annui (Lettera f);
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di risanamento conservativo, esclusivamente dei manufatti edilizi isolati aventi interesse storico-artistico o storico-testimoniale legati al fiume (Lettera g).

Nella Zona A1, se previste negli strumenti di pianificazione regionali e/o provinciali e comunque corredate da una verifica di fattibilità tecnica ed economica e di compatibilità ambientale e previa autorizzazione dell’Autorità idraulica competente se prescritta dalle norme vigenti, è ammessa la realizzazione di opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di seguito elencate:

- linee di comunicazione viarie e ferroviarie (Lettera a);



- impianti per l'approvvigionamento idrico e reti per lo scolo delle acque e opere di captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui (Lettera b);
- sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o semilavorati (Lettera c);
- approdi e porti per la navigazione interna (Lettera d).

Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti di cui al presente comma si deve comunque evitare che essi corrano parallelamente ai corsi d'acqua.

I progetti devono essere corredati da uno studio che documenti la compatibilità ambientale ed idraulica. Gli interventi e gli studi sono sottoposti all'Autorità Idraulica competente ai fini dell'espressione di parere di compatibilità rispetto al Piano di Bacino o ai suoi stralci. Le opere devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui ad apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino del fiume Po".

Per quanto concerne le Zone A2 all'Articolo 14, comma 10 le Norme di Attuazione del Piano prevedono che sia ammessa, previa autorizzazione dell'Autorità idraulica competente, "la realizzazione di nuove opere pubbliche di competenza degli organi statali, regionali e degli altri enti territoriali e quelle di interesse pubblico, oltre agli interventi ammessi in zona A1 ed A3, purché non pregiudichino la naturalità dell'ambiente fluviale e a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali che possono aver luogo nelle fasce, costituendo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso", oltre ad altri interventi elencati al medesimo comma.

Infine, in base all'Art. 16, nella Fascia C:

- è vietata la nuova localizzazione e/o l'ampliamento di industrie chimiche e petrolchimiche, discariche di RSU e assimilabili, discariche di rifiuti speciali e T/N, impianti di incenerimento e trattamento dei rifiuti;
- sono ammesse tutte le attività compatibili con un razionale uso del suolo, purché non comportino alterazioni dell'equilibrio idrogeologico delle acque superficiali e sotterranee o modificazioni rilevanti dei caratteri geomorfologici del territorio. In particolare l'uso del suolo dovrà essere regolamentato allo scopo di favorire:
  - la salvaguardia degli elementi naturali presenti,
  - l'ampliamento delle aree di naturale espansione fluviale,
  - il mantenimento ed il miglioramento delle condizioni di funzionalità idraulica della rete idrografica principale e secondaria.

La Fascia C è articolata nelle seguenti due zone omogenee per finalità e prescrizioni:

- C1 zona extrarginale o protetta da infrastrutture lineari;
- C2 zona non protetta da difese idrauliche.

La pianificazione urbanistica comunale, in sede di adeguamento al PTCP, provvede, in relazione alla presenza di opere di difesa idraulica, ad articolare la Fascia C nelle due zone omogenee C1 e C2. In attesa di tale adempimento, ai fini dell'applicazione della



disciplina prevista dall'Art. 16, vale l'articolazione della Fascia C effettuata dalla Provincia.

La normativa di Piano specifica inoltre che, in caso di discordanza tra la perimetrazione delle fasce fluviali del Piano e quelle del PSFF dell'Autorità di Bacino del Po o quelle del PAI, prevale la normativa più restrittiva. Si evidenzia infine che non sono indicati, nell'area in esame, ambiti paesaggistici e geoambientali rilevanti.

#### L'Identità Culturale del Territorio

La Figura 1 riporta, per l'area in esame, le indicazioni di ambiti ed insediamenti legati all'identità culturale del territorio.

In particolare, il PTCP, ai sensi dell'Art. 21 comma 2 del PTPR, individua tra gli ambiti di particolare interesse storico ed archeologico:

- zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico (Art. 23), suddivise nelle seguenti categorie:
  - complessi archeologici (categoria "a"),
  - aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (categoria "b1"),
  - aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti (categoria "b2");
- zone di tutela della struttura centuriata (Art. 24).

Come indicato in Figura l'unico ambito di particolare interesse storico ed archeologico (classificato dal Piano come "area di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti") presente nell'area vasta in esame è situato a Sud Ovest rispetto all'area di pertinenza della Centrale ad una distanza di circa 1,7 km. In base all'Art. 23 del Piano le aree classificate nella categoria "b2" sono assoggettate a "Controllo archeologico preventivo". Per tali aree la normativa di Piano prevede che "le trasformazioni urbanistiche e edilizie comportanti movimenti di terreno e scavi di qualsiasi natura, ivi comprese le opere pubbliche ed infrastrutturali, sono subordinate all'esecuzione di ricerche preliminari, svolte in accordo con la competente Soprintendenza Archeologica e in conformità alle eventuali prescrizioni da questa dettate, rivolte ad accertare l'esistenza di complessi e/o materiali archeologici e la compatibilità degli interventi proposti con gli obiettivi di tutela, anche in considerazione della necessità di individuare aree di rispetto o di potenziale valorizzazione e/o fruizione. Qualora tali aree, a seguito dell'esecuzione delle ricerche preliminari, risultino in tutto o in parte libere da complessi e/o materiali archeologici, per i rispettivi ambiti di riferimento varranno le previsioni successivamente definite dalla pianificazione comunale".

Il PTCP individua inoltre gli insediamenti storici (Art. 25), classificati, in relazione alla loro struttura morfologica, alla loro dimensione ed al loro valore storico-architettonico ed ambientale, in:

- tessuti agglomerati principali (lettera a);
- tessuti agglomerati (lettera b);



- tessuti non agglomerati (lettera c);
- nuclei principali (lettera d);
- nuclei secondari (lettera e).

Piacenza è inclusa nell'elenco delle località sede di insediamenti storici principali riportati nell'Allegato N5 al PTCP ed è indicata in Figura 1 come "tessuto agglomerato principale parzialmente alterato".

In base a quanto riportato all'Art. 25, comma 2, "i Comuni sono tenuti ad approfondire l'analisi del sistema insediativo storico del proprio territorio delimitando, ove non già effettuato, i perimetri delle zone omogenee A di cui all'Art. 36 della L.R. No. 47/78 e s.m., tenendo come riferimento a tale scopo gli elementi riportati nella cartografia allegata al presente Piano contrassegnata con la lettera A1, al fine di predisporre la disciplina particolareggiata di cui all'Art. 36 della L.R. No. 47/78 e s.m.. (...) Il Comune potrà proporre, in modo motivato e documentato, l'esclusione totale o parziale dalla zona omogenea A, dei nuclei secondari di cui alla lettera e) del primo comma del presente articolo, attuando una tutela limitata o mirata a singole unità edilizie di valore storico ed architettonico".

Infine, per quanto riguarda gli ambiti di interesse storico testimoniale, la Figura 1 riporta gli elementi censiti come facenti parte della viabilità storica extraurbana, suddivisi nelle seguenti categorie:

- percorsi consolidati;
- tracce di percorsi;
- elementi nodali di mobilità storica (ponti, guadi o attraversamenti, passi o valichi).

L'area in esame è interessata dalla presenza di diversi tratti di viabilità storica (si veda la Figura). Si segnala in particolare la presenza di diversi percorsi consolidati (i più vicini all'area di Centrale si dipartono da essa a Nord Ovest e a Sud, a partire dai confini) e di un elemento nodale di mobilità storica (ponte sul Fiume Po), situato a Nord Ovest dell'area di Centrale ad una distanza di circa 100 m.

#### Tutela dell'Integrità Fisica

In *Figura 2* è riportato, per l'area d'interesse, un estratto dalla Tavola A4 del Piano, che individua i vincoli fisici esistenti e le tutele di progetto che comportano l'inedificabilità assoluta del territorio o i diversi gradi di limitazione insediativa. Sono individuate in particolare:

- instabilità (frane attive e quiescenti, abitati da consolidare o da trasferire);
- esondabilità (fasce di tutela riferite a possibili piene eccezionali con tempi di ritorno di 500 anni);
- vulnerabilità degli acquiferi;
- emergenze naturali (risorgive e fontanili);
- criticità ambientali (ambiti di grandi strutture energetiche o di bonifica, ambiti a gravissimo rischio di incendio, ambiti dichiarati sismici, aree a rischio idrogeologico molto elevato).





Come si può vedere in Figura 2, l'area su cui sorge la Centrale e le aree ad essa limitrofe sono caratterizzate da una generalizzata vulnerabilità degli acquiferi nei confronti dell'inquinamento. Le aree più vulnerabili (grado di vulnerabilità classificato come "estremamente elevato") sono limitate all'alveo fluviale del Po, mentre le aree a grado di vulnerabilità "elevato" sono localizzate ai margini dell'alveo in corrispondenza delle relative fasce golenali.

La vulnerabilità in corrispondenza dell'area di pertinenza della Centrale, in particolare, è classificata in parte come estremamente elevata ed in parte come alta. L'area di pertinenza della Centrale, inoltre, è compresa all'interno delle fasce di tutela riferite a possibili piene eccezionali con tempi di ritorno di 500 anni ed è inclusa all'interno del limite del dominio delle alluvioni affioranti del Fiume Po.

La Tavola A1 del Piano, rappresentata in Figura 1, riporta infine le perimetrazioni delle zone interessate da vulnerabilità idrogeologica, in particolare le zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, le risorgive e le sorgenti. Per quanto concerne l'area in esame si evidenzia la presenza di una estesa zona di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, a Sud rispetto all'area di Centrale, ad una distanza di circa 750 m.

#### Modalità di Gestione e Valorizzazione

La Tavola A1 del Piano, rappresentata in Figura 1, riporta gli ambiti di valorizzazione e gestione del territorio, che sono rappresentati da:

- parchi, riserve naturali e aree naturali protette;
- progetti di tutela, recupero, valorizzazione ed ambiti di riequilibrio ecologico.

Il PTCP recepisce i Parchi Regionali, le Riserve Naturali e le Aree Naturali Protette, indicando, in particolare:

- le perimetrazioni dei Parchi Regionali, delle Riserve Naturali e delle Aree Naturali Protette istituiti per effetto dell'Art. 3, comma 1 della L.R. 2 Aprile 1988, No. 11, e della L.R. 2 Luglio 1988, No. 27;
- le perimetrazioni di altre aree aventi caratteristiche di Parchi Regionali, di aree di studio vocate all'ampliamento di Parchi Regionali e di alcune aree aventi caratteristiche di Riserve Naturali o Aree Naturali Protette.

In base a quanto stabilito dal Piano la Provincia ed i Comuni provvedono a definire, nell'ambito delle rispettive competenze, mediante i propri strumenti di attuazione della pianificazione, progetti di tutela, recupero e valorizzazione riferiti, in prima istanza, agli ambiti territoriali perimetrati nella cartografia (Tavola A1, Figura 1).

Come evidenziato in Figura 1 una parte dell'area di pertinenza della Centrale ricade all'interno di un'area individuata tra i "progetti di tutela, recupero, valorizzazione".

In base a quanto stabilito dall'Art. 39 della normativa di Piano tali progetti "mirano a specificare le disposizioni dettate dal presente Piano, per le zone o gli elementi ricompresi, e possono eventualmente prevedere motivate rettifiche degli stessi, senza che ciò ne costituisca variante".



### *Piano Regolatore Generale del Comune di Piacenza*

Lo strumento di pianificazione urbanistica attualmente vigente nel Comune di Piacenza è il Piano Regolatore Generale (PRG), approvato con Delibera della Giunta Provinciale No. 127 del 29 Marzo 2001 e modificato da successive Varianti, l'ultima delle quali è stata approvata con Delibera del Consiglio Comunale No. 179 del 18 Luglio 2005.

La zonizzazione del PRG relativa all'area di interesse è riportata graficamente in Allegato B15. L'area su cui sorge la Centrale Termoelettrica è classificata per la maggior parte come "servizi urbani e territoriali – attrezzature tecnologiche" e per una piccola parte come "sistema ambientale – tutela ambientale corsi d'acqua".

In base a quanto stabilito dalle Norme di Attuazione del Piano le aree classificate come "attrezzature tecnologiche" (Art. 40.12) sono destinate alle attrezzature e agli impianti tecnologici di interesse urbano quali centrali elettriche, dogana, mercato ortofrutticolo etc.

Per quanto concerne le "zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d'acqua" esse corrispondono alle zone di cui all'Art. 17 del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) e sono aree prevalentemente agricole destinate in particolare ad attività del tempo libero e della balneazione che non comportino costruzioni permanenti, né impermeabilizzazioni del suolo.

In base a quanto stabilito dalle Norme di Attuazione del Piano (Art. 46) in queste zone:

- non sono ammessi interventi che modifichino negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico delle aree interessate;
- è vietata qualunque trasformazione che alteri le preesistenze territoriali storiche (Art. 49 delle NTA);
- è ammesso il recupero dei manufatti edilizi isolati secondo le prescrizioni di cui all'Art. 48 delle NTA.

Una parte di tali zone di tutela è compresa nell'ambito del "Parco Fluviale" disciplinato dall'Art. 40.26 della normativa di Piano. Tale progetto riguarda la formazione di un parco territoriale di iniziativa comunale relativo alle fasce costiere del Trebbia, del Po e del Nure. Come si può vedere in Allegato B15 una piccola porzione dell'area di Centrale è compresa all'interno della perimetrazione del parco fluviale.

Il parco è finalizzato alla valorizzazione morfologico funzionale e al potenziamento del sistema ecologico ambientale attraverso interventi di rinaturalizzazione delle sponde fluviali con impianto di specie arboree ed arbustive autoctone, alberatura della viabilità lungo i corsi d'acqua con la creazione di percorsi ciclo-pedonali e di zone di sosta, salvaguardia delle aree golenali, tutela integrale del sistema di isole e lanche con ripristino delle comunità vegetali originarie. Fino all'approvazione dei progetti relativi al Parco Fluviale, o a parti dello stesso, si applicano le disposizioni relative alle specifiche destinazioni di zona. Si evidenzia che la Centrale sorge in prossimità della sponda meridionale del Fiume Po. Nelle "zone d'alveo" (si veda l'Allegato B15) l'Art. 47 delle Norme di Attuazione stabilisce che "è vietata ogni forma di edificazione a carattere



permanente e gli interventi di trasformazione del sistema naturalistico. È tuttavia consentita la realizzazione di opere connesse ad infrastrutture ed attrezzature legate ai servizi della pesca che abbiano carattere precario e di interventi necessari al mantenimento della sicurezza idraulica previsti da strumenti di pianificazione provinciale, comunale o intercomunale". Si evidenzia infine che tali zone sono comprese nell'ambito del "Parco Fluviale" disciplinato dall'Art. 40.26.

In Allegato B15 è anche riportato un estratto, per l'area in esame, della Tavola P4 del PRG che recepisce le disposizioni del PTCP e ne individua gli ambiti di applicazione. Con riferimento alla Figura si evidenzia che l'area di Centrale:

- è confinante con l'alveo del Fiume Po, classificato come "alveo inciso A1" (disciplinato dall'Art. 14 del PTCP e dall'Art. 53 del PRG);
- ricade in parte in un'area classificata come "alveo di piena A2" (disciplinato dall'Art. 14 del PTCP e dall'Art. 53 del PRG); tale area è inoltre caratterizzata dalla presenza di un tratto interessato da "assetto vegetazionale – formazioni di ripa" (disciplinato dagli Artt. 10 e 11 del PTCP e dall'Art. 59 del PRG);
- ricade in parte in un'area classificata come "rispetto dell'ambito fluviale C" (disciplinato dall'Art. 16 del PTCP e dall'Art. 56 del PRG).

Le indicazioni fornite dalla normativa del PRG relativamente alle zone classificate come "alveo inciso A1", "alveo di piena A2" e "rispetto dell'ambito fluviale C" sono analoghe a quelle fornite dalle Norme Tecniche di Attuazione del PTCP.

Nella Tavola P4 (si veda l'Allegato B15) sono rappresentate, con apposite demarcazioni, le formazioni di ripa e gli arbusteti cui il PTCP conferisce finalità prioritarie di tutela naturalistica, di protezione idrogeologica, di ricerca scientifica, di funzione climatica e turistico-ricreativa, oltreché produttiva. Al fine di perseguire tali fini ed impedire forme di utilizzazione che possano alterare l'equilibrio delle specie spontanee esistenti, il PRG fissa opportune modalità di intervento e di tutela (Art. 59). In particolare in tali terreni sono ammesse esclusivamente:

- "la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le fasce frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al programma regionale di sviluppo nel settore forestale di cui al quarto comma dell'Art. 3 della Legge 8 Novembre 1986, No. 752, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ad ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'Art. 10 della LR 4 Settembre 1981, No. 30;
- qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dal Piano Regolatore Generale in conformità alla LR 7 Dicembre 1978, No. 47;
- le normali attività selvi-colturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e sub-regionali di cui alla precedente lettera a.;



- le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e sub-regionali di cui alla precedente lettera a.;
- le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica”.

L’art. 59 delle Norme Tecniche di Attuazione stabilisce inoltre che “l’eventuale attraversamento di tali terreni da parte di linee di comunicazione viaria e ferroviaria, di impianti per l’approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui, di sistemi tecnologici per il trasporto dell’energia e delle materie prime e/o dei semilavorati, di linee telefoniche, è subordinato alla loro esplicita previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali, regionali od infraregionali o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale secondo procedure eventualmente previste dalle leggi vigenti. L’attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte dei predetti impianti di rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, è subordinato all’esplicita previsione degli strumenti di pianificazione comunali od intercomunali per quanto riguarda le linee di comunicazione, ed a specifico provvedimento abilitativo comunale che ne verifichi la compatibilità con gli obiettivi di tutela negli altri casi, fermo restando che i sistemi tecnologici per il trasporto di energia o di materie prime e/o di semilavorati possono essere consentiti esclusivamente al servizio di attività preesistenti e confermate dagli strumenti di pianificazione infraregionale. In ogni caso le suindicate determinazioni devono essere corredate dall’esauriente dimostrazione sia della necessità delle determinazioni stesse, sia dell’insussistenza di alternative, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali”.

I

In Allegato B15 infine è riportato un estratto della Tavola Pr3 “Proposte per il sistema ambientale”. Come si può vedere in Figura una parte dell’area di Centrale ricade all’interno di un “ambito agricolo di rispetto fluviale”, ove valgono obiettivi e norme del PTCP. Come già evidenziato a proposito della zonizzazione, una piccola parte dell’area di Centrale ricade nell’ambito del Parco Fluviale dei fiumi Po-Trebbia-Nure, per il quale sono indicati i seguenti obiettivi:

- rigenerazione del sistema idrico come elemento di elevata naturalità;
- alberatura delle strade poderali lungo il fiume;
- rinaturalizzazione delle sponde fluviali e potenziamento della vegetazione ripariale;
- potenziamento della fascia fluviale a maggiore fragilità dalle attività antropiche attraverso interventi di rimboschimento;
- incentivazione della popolazione faunistica;
- riduzione/ eliminazione degli scarichi inquinanti;
- conservazione delle aree di divagazione ed espansione laterale dei meandri fluviali.

In relazione alle prescrizioni di carattere paesaggistico, si ricorda che è previsto lo smantellamento del parco serbatoi esistente e la loro sostituzione con un’area a verde.

